

***QUESITO da portare al “TAVOLO PERMANENTE DI CONFRONTO” tra la Rete delle Professioni Tecniche dell’Umbria E l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell’Umbria PER ESAMINARE LE CARATTERISTICHE DEL D.L 34/2020 “DECRETO RILANCIO” CONV. L. 77/2020 e successive modifiche ed integrazioni.***

**Luogo:** PERUGIA **data** 01/06/2021 (Quesito n° **04**/PAN)

**Tecnico Proponente:**

*Ing Riccardo Ricci (STUDIO PAN) iscritto al n° A1292 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Perugia*

**Questione:**

Applicabilità del Superbonus 110% sulle somme in acollo, per interventi su edifici privati, oggetto di demolizione e ricostruzione, posti in zone con vincolo paesaggistico o nei centri storici (zone “A”), con contributo per la ricostruzione sisma 2016.

**Riferimenti normativi:**

Guida dell’agenzia delle entrate “APRILE 2021 RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE E SUPERBONUS 110%”, con riferimento all’art. 6, qualora fossimo in presenza dei seguenti casi:

- Modifiche planivolumetriche e di sedime (modifiche della sagoma, del sedime e dei prospetti dell’edificio con variazione di volume) per adeguamento alla normativa antisismica, igienico sanitaria, di sicurezza ed energetica o dove gli strumenti urbanistico lo consentano (rigenerazione urbana).

**Fattispecie:**

E’ possibile gestire le somme in acollo con il Superbonus 110%, per interventi su edifici privati, oggetto di demolizione e ricostruzione, posti in zone con vincolo paesaggistico o nei centri storici (zone “A”), con contributo per la ricostruzione sisma 2016, ovvero l’impresa esecutrice dei lavori può recuperare gli accolti mediante la cessione del credito maturato con l’attivazione della procedura Superbonus 110%.

**Interpretazione Normativa:**

Secondo la nostra interpretazione l’art. 6 della guida dell’agenzia delle entrate “APRILE 2021 RICOSTRUZIONE POST SISMA ITALIA CENTRALE E SUPERBONUS 110%”, rende chiaramente gestibile gli accolti con il SUPERBONUS, in base al testo di seguito riportato:

...In particolare, rispetto alle limitazioni introdotte anche dalla più recente normativa del 2020, per i casi di “ristrutturazione edilizia” con riferimento agli immobili vincolati o a quelli ubicati nei centri storici (per i quali è previsto il mantenimento della sagoma, dei prospetti, eccetera), risulta prevalente, per specialità, la previsione di semplificazione, riferita ad hoc agli interventi rientranti nell’ambito della ricostruzione. In particolare, il comma “2” dell’art. 12 del decreto legge n. 189/2016, è stato modificato dal comma 6, dell’articolo 10 del decreto legge n. 76/2020, che ha espressamente escluso, l’obbligo di

speciali autorizzazioni, anche con riferimento alle modifiche dei prospetti. La lettera inequivoca della norma speciale derogatoria non consente dubbi interpretativi e non lascia spazio a soluzioni restrittive di diverso tenore.

Inoltre l'art. 6 della guida dell'agenzia delle entrate "APRILE 2021 riporta:

- Pertanto, ai predetti fini non si applicano le norme del Testo unico dell'edilizia (DPR 380/2001), anche per quanto concerne le ristrutturazioni edilizie nei centri storici.

Per quanto concerne gli ulteriori profili urbanistici si applicano le disposizioni previste dall'Ordinanza commissariale n. 107/2020.